Data	04/06/2012
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA
Numero	8927

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

EX MOGLIE;

RICORRENTE

contro

EX MARITO;

**CONTRORICORRENTE** 

nonchè sul ricorso proposto da:

EX MARITO;

contro

EX MOGLIE;

**INTIMATA** 

avverso il provvedimento della Corte di appello di Catania, depositato in data 14 gennaio 2011; n. 9/11;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1 Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2008 la signora EX MOGLIE, adducendo, da un lato, un miglioramento delle condizioni economiche dell'EX MARITO, e, dall'altro, un incremento delle esigenze per il mantenimento dei figli minori TIZIO ed CAIO, nati, rispettivamente, negli anni (OMISSIS) e nel (OMISSIS), chiedeva che il Tribunale di Catania disponesse, in modifica delle condizioni stabilite con la sentenza del 17 agosto 2005, un aumento di detto contributo, già stabilito nella misura di Euro 540,00.
- 1.1 Il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda di revisione, con decreto in data 37 aprile 2009 elevava ad Euro 650,00 mensili, in considerazione delle aumentate capacità reddituali del MARITO, il contributo posto a carico dello stesso per il mantenimento della prole.

1.2 - Con decreto (impropriamente qualificato "*ordinanza*") depositato in data 14 gennaio 2011 la Corte di appello di Catania, pronunciando sul reclamo proposto dalla MOGLIE, confermava tale provvedimento.

Veniva considerato, in primo luogo, che nelle more era intervenuto il pensionamento del MARITO, che aveva comportato una diminuzione del proprio reddito e che determinati investimenti immobiliari, allegati dalla reclamante, risultavano effettuati con il provento di precedenti vendite, ragion per cui non potevano considerarsi indici di un'accresciuta capacità economica.

1.3 - Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso la MOGLIE, deducendo due motivi, cui il MARITO resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un motivo

## MOTIVI DELLA DECISIONE

- 2.1 Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del controricorso, e, quindi, del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente: a fronte della generica allegazione della tardività della notifica, la stessa risulta effettuata nel rispetto dei termini previsti dall'art.325 cpc, tenendo conto, da un lato, della data di spedizione, e, dall'altro, del periodo di sospensione feriale dei termini.
- 3 Con il PRIMO MOTIVO del ricorso principale si deduce omesso esame e travisamento del fatto, nonchè violazione della Legge n.898 del 1970, artt.6 e 9.

Si sostiene che la Corte non avrebbe considerato gli incrementi patrimoniali del MARITO conseguenti alla donazione ricevuta dai propri genitori, al ricavo di una vendita di un immobile (investendo solo parzialmente il ricavato), nonchè alla percezione, a seguito di pensionamento, di una somma a titolo di TFS.

Non sarebbe stata minimamente dimostrata, e per altro non risulterebbe conforme alla documentazione acquisita, l'affermazione secondo cui il pensionamento avrebbe determinato una diminuzione della capacità reddituale del MARITO.

4 - Il motivo è fondato, ed il suo accoglimento, assorbente rispetto alla seconda censura e al ricorso incidentale, impone la cassazione della decisione impugnata.

Nella motivazione di tale provvedimento, infatti, la Corte territoriale afferma, in maniera del tutto irrelata e apodittica, soprattutto a fronte delle deduzioni della ricorrente, effettuate con puntuali richiami, nel rispetto del principio di autosufficienza, ai documenti acquisiti, che "l'intervenuto pensionamento del MARITO ha inevitabilmente determinato una diminuzione della capacità reddituale", e che "le vendite immobiliari indicate dalla reclamante (quella di bene proprio e quella da cui è scaturita la donazione di danaro da parte dei familiari del MARITO) sono antecedenti alla data dell'acquisto in (OMISSIS), giacchè appare ragionevole desumere che il reclamato, ai fini dell'acquisto immobiliare, - abbia investito il provento di tale vendite".

Tale motivazione, oltre ad essere intrinsecamente, per l'assenza di riferimenti precisi, inadeguata ai fini dell'esclusione di sopravvenienze tali da consentire l'accoglimento della domanda di revisione, contrasta fortemente con le circostanze sopra indicate, per essere stata solo parzialmente reinvestita la somma complessiva derivante dalla donazione e dalla vendita, per altro senza considerare che per il pagamento dell'immobile in (OMISSIS) era stato contratto un mutuo. Non risulta in alcun modo considerato l'incremento patrimoniale correlato alla percezione del trattamento di fine rapporto.

Per altro verso non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione (Cass., 13 gennaio 2010, n.400).

Il giudice del rinvio, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio, esaminerà il reclamo senza incorrere nei rilevati vizi motivazionali.

## **PQM**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.